



FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

IL TRIBUNALE FEDERALE

Proc. n. 10/2014 R.G.P. e n. 3/2015 R.G.T.F.

Nella seduta del 05 giugno 2015 ha adottato la sottoestesa

DECISIONE

Nel procedimento disciplinare a carico del tesserato Angelo Cataldo, nato a Avellino il 02.06.1994 (Tess. n. 57054) e delle Società A.S.D. Arcieri Vecchio Castello (15077) e A.S.D. Archery Team Pierobi (15010), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, per violazione dell'art. 73 (già 39) Reg. Giustizia, art. 3 comma 1, art. 2 comma 1 Reg. Giustizia in relazione all'art. 28, commi 4-7-8, 33 commi 1-2 Reg. Organico, art. 8 comma 1 Reg. Sportivo, 8 comma 1 Reg. Sanitario, e artt. 1 e segg. D.M. 18 febbraio 1982, per avere:

- il tesserato Angelo Cataldo preso parte alla competizione agonistico interregionale "Trofeo La Baita", in assenza della necessaria certificazione di idoneità medico sportiva;

- la affiliata A.S.D. Arcieri Vecchio Castello, in persona del legale rappresentante pro tempore, ente di appartenenza del tesserato Angelo Cataldo, a titolo di responsabilità oggettiva, per l'iscrizione del tesserato medesimo alla competizione agonistica interregionale "Trofeo La Baita", essendo egli privo della necessaria certificazione di idoneità medico sportiva;

- la affiliata A.S.D. Archery Team Pierobi, in persona del suo presidente pro tempore, organizzatore della competizione, per avere omesso il doveroso controllo sul possesso della necessaria certificazione di idoneità medico sportiva in capo al tesserato Angelo Cataldo, all'atto della domanda di iscrizione alla competizione agonistico interregionale "Trofeo La Baita".

Fatto commesso in Mercogliano (AV) il 14.09.2014 e in data antecedente e prossima.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si premette che:

gli atti e provvedimenti disciplinari vanno redatti ex art. 5.5. del Reg. Giustizia in maniera sintetica e che, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, gli Organi di Giustizia debbono conformarsi, ai sensi dell'art. 5.6 dello stesso Regolamento, ai principi e alle norme generali del processo civile (art.132 c.p.c. e art. 118 disp.att.), che a conferma del disposto regolamentare, consentono la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Tanto premesso

- a seguito di provvedimento 21.02.2015 del Procuratore Federale di deferimento dinanzi a Codesto Tribunale per le predette violazioni, veniva fissata la comparizione personale delle parti interessate, con provvedimento presidenziale del 04.03.2015, ritualmente comunicato alle stesse, per l'udienza dell'08 maggio 2015, rinviata d'ufficio al 05 giugno 2015, nella cui sede veniva trattato l'incardinato procedimento alla presenza del presidente della A.S.D. Archery Team Pierobi, Sig. Piero Biasetti, e nell'assenza non giustificata del Sig. Angelo Cataldo nonché del legale rappresentante della A.S.D. Arcieri Vecchio Castello, venivano acquisiti al fascicolo del dibattimento i documenti allegati alla richiesta di

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco

Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516900 - Fax 06 91516915
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009





F.I.T.A.RCO

deferimento della procura ed analiticamente riportati nell'elenco allegato. Ricevuto il consenso al suo esame, si procedeva all'audizione del Sig. Piero Biasetti, il quale si riportava integralmente alla memoria difensiva datata 22.01.2015.

- si riportano per inciso le rispettive conclusioni del Procuratore Federale (responsabilità disciplinare di tutti i deferiti con applicazione nei confronti del tesserato Angelo Cataldo, a perfetta conoscenza delle disposizioni regolamentari, per il decennale tesseramento sociale, della sanzione di mesi uno di sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale; nei confronti della affiliata A.S.D. Arcieri Vecchio Castello, a titolo di responsabilità oggettiva, della ammenda pari a venti volte la quota di affiliazione per l'anno 2015, per complessivi € 1.000,00; nei confronti della affiliata A.S.D. Archery Team Pierobi, concesse le attenuanti generiche per la corretta condotta processuale tenuta dal Presidente, della ammenda pari a quindici volte la citata quota di affiliazione, per complessivi € 750,00), nonché della affiliata A.S.D. Arcieri Vecchio Castello e della affiliata A.S.D. Archery Team Pierobi, organizzatrice della competizione *de quo* (di non colpevolezza con le diverse motivazioni addotte con le rispettive memorie del 06.11.2014 e 22.01.2015).

Si rileva

IN DIRITTO

Risulta pienamente provata la responsabilità disciplinare sia del tesserato Angelo Cataldo, che ha preso parte, in Mercogliano (AV), in data 14.09.2014, alla competizione di calendario agonistico interregionale "Trofeo La Baita" (R1415039), in assenza della necessaria abilitazione medico sportiva agonistica, sia dell'Associazione di appartenenza del tesserato A.S.D. Arcieri Vecchio Castello (15077) a titolo di responsabilità oggettiva, sia della società organizzatrice della gara, A.S.D. Archery Team Pierobi (15010), che, pure in tale contesto, ha egualmente consentito la partecipazione del tesserato alla competizione, come risulta in tutta la sua evidenza dagli atti acquisiti, né valgono a scalfire i contestati profili di responsabilità le difese degli incolpati, che vengono anzi nella sostanza ad avvalorare gli addebiti.

Orbene, dall'esame dell'estratto storico del database federale, allegato alla richiesta di deferimento, emerge con chiara evidenza che l'idoneità agonistica del tesserato Angelo Cataldo era scaduta in data 12.09.2014 e rinnovata solo in data 18.09.2014. La A.S.D. Arcieri Vecchio Castello ha rilevato che, in considerazione della partecipazione del suo legale rappresentante ai contemporanei Campionati Italiani Targa di Chiedi, la prenotazione di partecipazione alla gara "*sarà stata effettuata direttamente dall'atleta*". La A.S.D. Archery Team Pierobi ha attribuito il mancato controllo sull'idoneità del tesserato alla disconnessione internet nel luogo boschivo ove si è disputata la competizione.

Non v'è chi non veda come nel caso di specie vi sia il concorso delle condotte illecite del tesserato, dell'Affiliato di appartenenza e dell'Affiliato organizzatore della gara.



F.I.T.A.RCO

Invero, i deferiti sono incorsi nelle contestate violazioni dal momento che la validità del certificato di idoneità sportiva del tesserato deve necessariamente sussistere al momento del suo accesso e partecipazione ad una competizione, stante le connesse rilevanti responsabilità anche extra sportive che ne possono derivare, in ossequio al rigido disposto del Regolamento Organico e di quello Sportivo federale e dello stesso art. 5 del DM 18 febbraio 1982, con cui si prevede che la validità del certificato medico di idoneità rilasciato ai soggetti riconosciuti idonei deve permanere sino alla successiva visita periodica, con ciò riconoscendo che il tesserato, essendo decaduta la sua validità il 12.09.2014, non doveva né poteva partecipare alla competizione del 14.09.2014, per non essersi sottoposto preventivamente, come era tenuto, alla prescritta visita periodica da effettuarsi entro la predetta data di scadenza dell'idoneità.

Quanto sopra vale maggiormente sia nei confronti della A.S.D. Arcieri Vecchio Castello, società di appartenenza del tesserato che nei confronti della A.S.D. Archery Team Pierobi, società organizzatrice della competizione di cui trattasi.

Sulla prima incombeva la rigorosa funzione di preventivo controllo della valida disponibilità in capo all'atleta della certificazione medica attestante la sua idoneità fisica alla pratica sportiva, sulla seconda la funzione di controllo successivo, ancor più penetrante, della sussistenza di detta certificazione abilitante al momento dell'accesso e della conseguente partecipazione alla gara, mancati interventi maggiormente censurabili per la indiscussa facilità e immediatezza del relativo accertamento tramite l'istituto e operante FITARCO PASS.

Giova ricordare le norme legislative e federali, a tutela e salvaguardia della salute dell'atleta:

- il combinato disposto degli artt. 8, comma 1, Reg. Sanitario Federale e 1 e segg. DM 18 febbraio 1982, per il quale il tesserato che svolge attività agonistica deve essere in possesso di regolare certificazione attestante la sua idoneità fisica alla pratica sportiva della specifica disciplina;
- gli artt. 28, commi 3, 4, 7 e 8 del Regolamento Organico, per i quali sono da considerare atleti che svolgono attività agonistica (art. 37 R.O.), e come tali sottoposti all'obbligo di certificazione di idoneità medico-agonistica con validità biennale, tutti coloro, come nel caso di specie, che prendono parte a competizioni federali, con le sole eccezioni delle esulanti fasi territoriali dei Giochi della Gioventù e delle competizioni di calendario sperimentale;
- l'art. 34, commi 1 e 2, Reg. Organico, per il quale le Società e Associazioni Sportive sono tenute a far sottoporre i propri atleti che partecipano alle citate competizioni a visita medica, al fine di farne accertare l'idoneità sportiva e l'esito della stessa deve essere registrato sul FITARCO PASS, tenuto agli atti della società o associazione sportiva e debitamente aggiornato.

Si consideri, poi, che l'art. 8 comma 1 Reg. Sportivo dispone che *"i tesserati che intendono iscriversi ad una gara di calendario devono far pervenire l'iscrizione alla Società Organizzatrice, esclusivamente tramite la società di appartenenza entro il termine stabilito dal programma"*.



Dal detto rigido e puntuale contesto si ricava che la partecipazione di un atleta privo di regolare certificazione medica ad una competizione ufficiale della Federazione costituisce fatto di rilevante gravità sanzionato disciplinarmente, per comportare rilevanti responsabilità anche extra sportive a carico di tutti i soggetti obbligati al rispetto delle sopracitate disposizioni.

È pertanto senz'altro configurabile la responsabilità sia del tesserato che della società di appartenenza nonché della società organizzatrice per violazione degli articoli contestati, che includono anche il mancato rispetto dell'art. 2.1 Reg. Giustizia, per non aver tenuto una condotta conforme ai principi della lealtà e correttezza nell'esercizio della pratica sportiva.

Considerata la gravità della condotta omissiva sia dell'atleta per avere messo in pericolo con detto comportamento anche la sua stessa salute e la propria incolumità fisica, che della società affiliata, per non avere adempiuto, al suo primario e preventivo obbligo di approfondita verifica, tra l'altro facilitata dalle tempestive risultanze del non utilizzato FITARCO PASS, della non idoneità medico sportiva del proprio tesserato, nonché della società organizzatrice che ne ha curato la iscrizione e consentito l'accesso e la partecipazione alla competizione dalla stessa organizzata, è da ritenersi congrua, in relazione alla rilevanza del fatto e nel contempo tenuto conto della mancanza di precedenti e pendenze disciplinari degli incolpati, l'applicazione al tesserato Angelo Cataldo (tess. n. 57054) della sanzione della sospensione per un mese da ogni attività sportiva e sociale e federale, alla affiliata A.S.D. Arcieri Vecchio Castello, a titolo di responsabilità oggettiva, la sanzione della ammenda pari a venti volte la quota di affiliazione per l'anno 2015 per € 1.000,00, alla affiliata A.S.D. Archery Team Pierobi, concesse le attenuanti generiche in considerazione del comportamento processuale tenuto dal suo Presidente, quella della ammenda pari a quindici volte la quota di affiliazione sopra citata, per € 750,00.

P.Q.M.

Visti gli artt. 40, 63, 64 - 1 lett.a) nn.3 e 4 RG, ritenuta la responsabilità disciplinare dei deferiti, applica al tesserato Angelo Cataldo (tess. n. 57054) la sanzione di mesi uno di sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale, alla A.S.D. Arcieri Vecchio Castello (15077), a titolo di responsabilità oggettiva, la sanzione della ammenda pari a venti volte la quota di affiliazione per l'anno 2015, per € 1.000,00 e per la A.S.D. Archery Team Pierobi (15010), concesse le attenuanti generiche, quella della ammenda pari a quindici volte la quota di affiliazione sopra citata, per € 750,00.

Roma, 05 giugno 2015

Il Giudice Relatore

Avv. Paola Potenza

Il Presidente

Avv. Amos Benni

depositato in Segreteria
il 30/07/2015